REGOLAMENTO (CE) N. 701/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1996

che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 e modifica il regolamento (CE) n. 613/96 recante misure temporanee per quanto concerne l'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 613/96 della Commissione, del 3 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio per quanto concerne l'intervento pubblico [3], ha istituito misure temporanee per l'intervento pubblico nel settore delle carni bovine intese ad accordare un sostegno straordinario a seguito di circostanze eccezionali; che tali misure possono essere rese più efficaci con l'ammissione all'intervento di prodotti supplementari, derogando al peso massimo delle carcasse acquistate all'intervento e anticipando la data della seconda gara del mese d'aprile; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 613/96 e derogare al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96 [5];

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2456/93, sono ammessi all'intervento i prodotti della categoria A classificati O2 e O3 e quelli della categoria C classificati O3 e O4 in base alla tabella comunitaria di classificazione.

2. A complemento dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2456/93, la variazione del prezzo d'intervento tra la qualità R 3 e la qualità O4 è fissata per la categoria C a 30 ECU/100 kg.

3. A complemento dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2456/93, il coefficiente utilizzato per la conversione delle offerte espresse come qualità R 3 verso offerte espresse come qualità O4 è fissato per la categoria C a 0,914 (centro della gamma).

4. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine per la presentazione delle offerte relative alla seconda gara del mese d'aprile 1996 scade alle ore 12 del 19 aprile 1996.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 613/96:

1) l'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento;

2) all'articolo 2, il testo della lettera b) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«b) possono essere acquistati all'intervento dagli organismi d'intervento quarti anteriori provenienti dalle carcasse o mezzene di cui alla disposizione suddetta.»

«2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, non si applica il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alla seconda gara aperta nel mese di aprile 1996.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.
[3] GU n. L 86 del 4. 4. 1996, pag. 63.
[4] GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[5] GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Belgio	×	×	×			
Danimarca		×	×		×	×
Germania	×	×	×		×	×
Grecia		×	×			
Spagna	×	×	×			
Francia	×	×	×	×	×	×
Irlanda				×	×	×
Italia	×	×	×			
Lussemburgo		×	×		×	×
Paesi Bassi		×	×			
Austria	×	×	×			
Portogallo	×	×	×			
Finlandia		×	×			
Svezia		×	×			
Gran Bretagna	×	×	×	×	×	×
Irlanda del Nord	×	×	×	×	×	×»